

ALGORITMI E SEGRETO INDUSTRIALE ALLA PROVA DELLA TRASPARENZA

di **Marco Bassini**

Lo scorso 12 settembre l'Avvocato Generale della Corte di giustizia De La Tour ha presentato le sue conclusioni in una causa (C-203/22) in cui il giudice dell'Unione europea si appresta a consegnare un altro tassello della sua giurisprudenza su dati e algoritmi. Dopo aver tratteggiato, nel dicembre 2023, con la sentenza Schufa, il perimetro di liceità dei processi decisionali automatizzati (come la profilazione) ai sensi della normativa europea sulla protezione dei dati personali (il Gdpr), la Corte dovrà ora affrontare un altro nodo, legato alla definizione delle condizioni per assicurare la trasparenza di questi processi, nel rispetto delle privative industriali.

L'articolo 22 del Gdpr stabilisce il diritto a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulle persone. La norma individua, tuttavia, alcune eccezioni che vanno esenti da questo implicito divieto generale; a salvaguardia degli interessati, richiede però l'adozione di misure appropriate, tra cui almeno il diritto a contestare la decisione automatizzata. Questa condizione presuppone che l'interessato abbia ottenuto le informazioni a ciò necessarie. Il Gdpr asseconda tale esigenza mediante l'articolo 15, che garantisce all'interessato il diritto di accesso, ossia a ottenere informazioni "significative" sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste del trattamento per l'interessato.

Ma quali sono, nello specifico, queste informazioni?

Questo l'interrogativo formulato dal giudice del rinvio, che si domandava quali fossero i requisiti per rendere le informazioni fornite dal titolare sufficientemente "significative". Il quesito concerneva, in particolare, la necessità di indicare informazioni di carattere tecnico, difficilmente intelleggibili per il cittadino comune privo di specifiche competenze. Un ulteriore nodo riguardava il delicato equilibrio con la tutela di privative aziendali: la necessità di informare l'interessato sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato può autorizzare una violazione del segreto industriale?

L'Avvocato Generale ha proposto alla Corte una soluzione che muove dalla ratio sottesa alle garanzie in favore dell'interessato di un trattamento automatizzato. Occorre ricordare che il Gdpr richiede che le informazioni destinate agli interessati siano coincise, facilmente accessibili e di facile comprensione, nonché formulate in un linguaggio semplice e chiaro.

Questi predicati hanno una connotazione funzionale, ossia mettere l'interessato in grado di comprendere le informazioni fornite. Così, l'Avvocato generale sottolinea come la natura "significativa" delle informazioni si colleghi alla connotazione tecnica dell'ambito, che richiede di assicurare le condizioni affinché quanto fornito sia utile all'interessato, dunque – implicitamente – comprensibile e rilevante. Ciò implica altresì che talvolta potrà essere necessario contestualizzare le informazioni comunicate per renderle intelleggibili, oltre che assicurarne la completezza. Infine, la finalità della comunicazione di informazioni significative richiede che l'interessato possa verificarne l'esattezza e appurare la coerenza e il nesso di causalità oggettivamente dimostrabile nell'ambito del processo decisionale automatizzato.

Su queste premesse, secondo l'Avvocato generale non sussiste alcun obbligo di divulgare informazioni che presentano un livello di complessità tale da non poter essere comprese da chi non disponga di competenze tecniche. Se, infatti, la finalità dell'obbligo di informazione è eminentemente di controllo al fine dell'esercizio dei diritti conferiti dal Gdpr, spiegazioni comprensibili sono senz'altro preferibili a informazioni di carattere tecnico non intelleggibili da un individuo comune. Questa considerazione non può però condurre a eludere gli obblighi informativi invocando quale giustificazione un'eccessiva complessità tecnica.

Ad avviso dell'Avvocato generale, l'interpretazione proposta della nozione di informazioni significative sulla logica utilizzata consente di sciogliere all'origine anche il secondo nodo, relativo al rapporto tra trasparenza e tutela delle privative industriali: il legislatore avrebbe già garantito un equilibrio tra i due interessi, limitandosi a richiedere al titolare che comunichi informazioni accessibili e complete, senza imporre un obbligo di disclosure che si estenda a informazioni di carattere tecnico coperte da segreto.

Se l'interpretazione dell'Avvocato generale pare coerente con la giurisprudenza in materia, spetterà ora alla Corte di giustizia prendere nuovamente la parola per scrivere un nuovo capitolo di questo filone.